CAMERA DEI DEPUTATI N. 1448

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SEGNI

Presentata il 12 maggio 1977

Concorso riservato ai posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende rimediare ad una inesatta formulazione dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che ispirato dal chiaro intento di consentire, attraverso un concorso riservato, l'immissione nei ruoli direttivi degli insegnanti incaricati della presidenza nei vari ordini e tipi di scuola secondaria, di fatto ne esclude, per i requisiti che esso richiede, i presidi incaricati dei licei artistici e degli istituti d'arte.

Per chiarire meglio questa affermazione, si ritiene non inopportuno rileggere il primo comma del citato articolo 133:

« Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside ».

Detti requisiti, precisati dagli articoli 24 e 28 del citato decreto, possono essere così riassunti:

a) essere forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti;

b) aver maturato, dopo la nomina nei ruoli degli insegnanti, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Si fa rilevare che far riferimento ai requisiti dal decreto, mentre può essere ritenuto logico e naturale per tutti gli altri tipi di scuola (in cui l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 nulla di sostanziale ha mutato per ciò che riguarda il reclutamento degli insegnanti e dei presidi), costituisce invece una palese ingiustizia per ciò che riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte, in cui il reclutamento degli insegnanti di materie artistiche (e conseguentemente dei presidi, che nell'ambito di tale categoria venivano appunto prescelti) avveniva con modalità del tutto particolari, che tenevano specificamente conto delle capacità artistiche e professionali del designato e che prescinde-

vano invece dal possesso di quei requisiti (titolo di studio, anzianità nei ruoli) che oggi, con l'avvento del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, vengono invece richiesti.

In pratica avviene oggi che, fra tutti coloro che ricoprono l'incarico di presidenza nei licei artistici e negli istituti d'arte, solo pochissimi, e per puro caso, possiedono contemporaneamente i due requisiti richiesti dall'articolo 133, e pertanto quasi nessuno degli attuali presidi incaricati di questo tipo di istituti è in grado di partecipare al concorso riservato previsto dalla detta norma di legge, che viene così a mancare, almeno per ciò che riguarda l'istruzione artistica, allo scopo per cui è stata emanata.

In una corretta formulazione dell'articolo 133 si sarebbe dovuta fare una sostanziale distinzione fra i diversi tipi di scuola e precisare che agli incaricati della presidenza dei licei artistici e degli istituti d'arte, che avessero ottenuto l'incarico anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, non si dovessero richiedere, per la partecipazione al concorso, quei requisiti che solo il decreto stesso aveva reso obbligatori per tali tipi di scuola.

E appunto tale precisazione viene oggi introdotta nella formulazione della presente proposta di legge. Essa nel primo comma dell'articolo 1 non fa che ricalcare la formulazione dell'articolo 133 del citato decreto n. 417, che consente però, oggi, l'ammissione al concorso anche a tutti coloro che, nel frattempo e cioè successivamente all'emanazione del decreto stesso, abbiano ottenuto l'incarico di presidenza (richiedendo però per essi – com'è giusto – tutti i requisiti richiesti dal decreto); mentre il secondo comma dello stesso articolo 1 prescinde – com'è altrettanto giusto – dal possesso dei detti requisiti per coloro che abbiano ottenuto l'incarico anteriormente alla entrata in vigore del decreto n. 417 del 1974.

È questa, ci sembra, la maniera più corretta e più equa di dar forma ad una proposta di legge che intenda sanare questa particolare situazione. Essa infatti, mentre da un lato tiene pienamente conto delle legittime istanze di tutti gli interessati, dall'altro in nessun modo contraddice ai criteri ed allo spirito che informano i nuovi decreti delegati.

Aggiungendo alle considerazioni d'ordine giuridico una riflessione di carattere morale, non sarà inutile ricordare che gli attuali incaricati della presidenza (spesso in servizio da molti anni), continuano ad essere considerati, sotto il profilo economico, come dei semplici insegnanti, mentre è perfino troppo evidente che il loro lavoro risulta, quanto a orari di servizio e a responsabilità di mansioni, enormemente più gravoso e impegnativo rispetto alla qualifica che viene loro riconosciuta. Dar corso alla presente proposta significherà quindi compiere un atto che, non solo è legalmente ineccepibile e politicamente opportuno, ma è anche, soprattutto, moralmente doveroso nei riguardi di una categoria che ha ben meritato dallo Stato nel disimpegno del suo quotidiano lavoro.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, si richiama l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità e l'urgenza dell'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti di preside di liceo artistico e di istituto d'arte che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino vacanti e disponibili ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette

scuole che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risulti incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispettivi tipi di istituto e sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Si prescinde dal possesso dei detti requisiti per coloro che abbiano ottenuto l'incarico di direzione nei predetti istituti in data anteriore all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa comunque incompatibili.